

PROT. 1952
DEL 28 GEN. 2015



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 00202 DEL 10 FEB. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AL SIG. VALLONE MARIO DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 982/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - I SEZIONE CIVILE, EMESSA RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AREA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI C.DA SASI - 1° STRALCIO" - .

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
523

Data
10 FEB 2015

Il Responsabile
CONE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

L'anno duemilaquindici, il giornonel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Sig. Vallone Mario, nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1, ha promosso causa civile, iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ., posta in decisione nell'udienza collegiale del 19/12/2012, notificata a questo Ente in data 28/10/2013 contro i provvedimenti di liquidazione per indennità di espropriazione ed occupazione emessi dal Comune di Alcamo relativamente all'area identificata al Fg. 35 Part. 832 dove insisteva un fabbricato di mq. 91 di proprietà del ricorrente e realizzato con regolare licenza di costruzione rilasciata da questo Ufficio Urbanistica in data 22-12-1958, che è stata espropriata per i "Lavori di urbanizzazione primaria nell'area attrezzata per insediamenti produttivi di C.da Sasi - 1° Stralcio";

- Per l'esproprio di cui sopra l'Ufficio, applicando la riduzione del 40% dell'indennità determinata in €. 9.116,00, ha depositato, con provvedimento n.0144 del 02/05/2007 presso la Cassa DD.PP. la somma di €. 5.469,60 oltre l'indennità di occupazione per €. 521,71, oltre €. 1.343,16 per indennità definitiva di espropriazione stabilita dalla Commissione Provinciale espropri nella seduta del 16/03/2011 con verbale di incarico n. 724 per complessivi **€. 6.812,79**.

-La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 982/2013 – Reg. gen. 1564/2007, con la quale è stata ritenuta fondata e ammissibile la domanda sollevata dal proponente, in merito alla determinazione dell'indennità dovuta allo stesso per l'esproprio del Fabbricato rurale e l'occupazione del terreno sopra meglio identificato, quantificando in particolar modo l'indennità di esproprio per il Fabbricato in € 37.000,00 e l'indennità per l'occupazione in € 2.222,53= e quindi:

1. Ordinava al Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità di esproprio e di occupazione stabilite nella stessa (detraendo quanto già versato), maggiorate degli interessi legali maturati fino alla data del deposito ;
2. Condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali dell'attore, liquidate in € 4.852,50= oltre accessori di legge.

- Con Deliberazione di C.C. n° 92 del 26-06-2014 :

1. si è proceduto al "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio – Sentenza n. 982/2013, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa iscritta al N. 1564/2007 R.G. cont. civile proposto da Vallone Mario c/Comune di Alcamo" per un totale di € 42.830,13= compreso interessi legali così distinto:

✓ **Somma da depositare: € 36.807,63= ovvero:**

- € 34.841,87= per differenza indennità di esproprio (€ 37.000,00= come da Sentenza meno € 6.812,76= già depositati) comprensiva di interessi legali dal 25-05-2007 al 25-05-2014;
- € 1.965,76= per differenza indennità di occupazione (€ 2.222,53= come da Sentenza meno € 521,71= già depositati) comprensiva di interessi legali dal 02-05-2007 al 25-05-2014;

✓ **Somma da liquidare: € 6.022,50= ovvero:**

- € 4.500,00= per spese processuali;
- € 352,50= per spese;
- € 990,00 per I.V.A. al 22%;
- € 180,00= per C.P.A.



Alla somma di € 42.830,13= vanno aggiunte le spese di registrazione della Sentenza n. 982/2013, per cui il debito fuori bilancio è stato riconosciuto per una somma che si arrotonda ad € 45.000,00=

2. si dava atto che per il debito relativo alla sopracitata Sentenza si sarebbe fatto con prelevamento dal Cap. 112380 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario in corso;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n°1868 del 17-09-2014:

1. si è proceduto ad impegnare la somma di € 45.000,00 con prelevamento dal Cap. 112380 C.I.: 1.01.08.08 "Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014;
2. si depositava la somma di € 36.807,63= presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani a favore del Sig. Vallone Mario, nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1;

così come disposto nella deliberazione di cui al precedente punto;

- Considerato che per le motivazioni di cui alla Sentenza n°982/2013 occorre provvedere a favore del Sig. Vallone Mario anche alla liquidazione delle spese legali ammontanti a complessivi € 6.022,50= compresi accessori di Legge per come si evince dalla stessa Sentenza e per come meglio rappresentato nella Deliberazione di C.C. n° 92 del 26-06-2014 sopracitata;

- **Ritenuto** per i motivi sopra esposti, dover provvedere in merito;

- **Preso atto** dell'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norma statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale;

- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24-12-2014 che proroga al 31-03-2015 l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

- **Considerato** che la non approvazione dell'impegno di spesa di che trattasi può causare un danno patrimoniale con ulteriore altro aggravio di spesa per l'Ente;

- **Ritenuto**, per quanto sopra esposto, provvedere ad impegnare la somma di € 2.000,00= occorrente per diritti di domiciliazione e contributo unificato forfettariamente determinata, necessaria per proporre controricorso, così come disposto nella Delibera di cui al precedente punto;

- **Vista** la Delibera di G.M. n°394/2014 di approvazione del P.E.G. 2014-2016

- **Viste** le Leggi n°142 dell'8-06-1990 e n°241 del 07-08-1990, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n°48 dell'11-12-1991 e n°10 del 30-04-1994;

- **Visto** il D.Lgs 03-02-1993 n. 29 e s.m.i.;

- **Visto** il D.Lgs 18-08-2000 n°267 recante l'Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e s.m.i.

- **Visto** lo Statuto Comunale;

- Visto il D. Lgs 165/2001;
- Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; *vigente 2011 ex art. 3 e 16 L. 126/2011;*

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** a favore del Sig. Vallone Mario, nt. Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1 – C.F.: VLLMRA34P24A176O, la somma complessiva di € **6.022,50=** a titolo di spese legali compreso accessori di legge, così come disposto nella Sentenza n°982/2013 della Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile;
- 2) **Di prelevare** l'importo di € 6.022,50= dal Cap. 112380 C.I.: 1.01.08.08 "Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014, così come disposto nella Deliberazione di C.C. n° 92 del 26-06-2014;
- 3) Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria che provvederà a liquidare la somma dovuta al Sig. vallone Mario ammontante a complessivi € 6.022,50= a mezzo accredito sul C/C intestato al soggetto interessato ed in essere presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA – N°81780969 alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT27 CIN W ABI 01030 CAB 81780 Rapporto 000000096959
- 4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

L'istruttore Direttivo Amministrativo
Dott. Giuseppe Regina



Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cottoni



Rapporto

CC 81780 969

Intestatario:

VALLONE MARIO

IT 27 W 01030 81780

Coordinate bancarie europee (IBAN):

000000096959

Codice BIC:

PASCITM1TP2



982/2013
Reg. gen.
28 OTT 2013



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 54621 del 28 OTT 2013
Assegnata al Settore
28 OTT 2013
Segretario Generale

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
- 2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere
- 3) Dott. CATERINA GRIMALDI DI TERRESENA Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1564/2007 R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del giorno 19.12.2012 e promossa in questo grado

DA

VALLONE MARIO, nato ad Alcamo il 24 settembre 1934, c.f.: VLLMRA34P24A176O, residente in Alcamo nella via Commendatore Navarra n. 1, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Resuttana Colli n. 366 presso lo studio dell'Avv. Tommaso D'Angelo,

982

Sentenza N.

Anno 2013

Reg.gen. 1564/2007

Cron. N. 1890

Rep.N. 1139/13

In dec. il 18-12-2012

Decisa il 3-6-2013

Dep. Il 12-6-2013

OGGETTO:

Espropriazione



Ref. fine

06 NOV. 2013

Signorina Coliva
Serv. Tecniche
Pom. Bartolice

h

MASSIMA AL VANTO
SPEZIALE DI GIURISPRUDENZA
1984
1984
1984

rappresentato e difeso dall'Avv. Achielle Piritore giusta procura a margine dell'atto.

APPELLANTE

C O N T R O

COMUNE DI ALCAMO, C.F.: 80002630814, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Gazze' via Libertà n. 171

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Adversis reiectis

Determinare, previo accertamento del corrente valore di mercato dell'immobile, a mezzo di disponendo ctu, l'indennità di espropriazione definitiva e quella di occupazione temporanea spettante all'attore.

Per l'appellato: COMUNE DI ALCAMO

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- ritenere e dichiarare che le somme tutte dovute a titolo d'indennità di espropriazione sono state

determinate secondo legge ex art. 5 bis L. 359/92,
sono state ritualmente offerte e depositate presso la
Cassa DD.PP. di Trapani;

- ritenere e dichiarare, di conseguenza, congrua e conforme a legge vigente al tempo la stima effettuata ed offerta e, per l'effetto confermarla, opponendosi, fin d'ora a tutte le richieste avversarie:
- In ossequio alle nuove norme (art. 2, comma 89, l. 24.12.2007 n. 244) ritenere e dichiarare conforme ai dettati legislativi oggi interventi il valore attribuito al bene applicando ad esso l'abbattimento del 25% per il valore economico-sociale attribuibile all'opera pubblica realizzata;
- In via subordinata ritenere e dichiarare che il criterio da applicare al fine della determinazione della indennità di espropriazione sia quello di cui all'art. 16 del D.lgs 504/92
- Vinte le spese
- Salvis Juribus.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 17.9.2007 Vallone Mario ha convenuto in giudizio il comune di Alcamo, deducendo che, con ordinanza n. 0176 emessa il 25.5.2007 dal dirigente del settore LL.PP., era stato espropriato, in favore del comune anzidetto, un fabbricato di sua proprietà distinto nel N.C.T. del comune di Alcamo al fog. 35, part. 832.

Lamentando l'incongruità dell'indennità offerta in via provvisoria di € 9.116,00, l'attore ha proposto opposizione alla stima, chiedendo che, previo accertamento del valore di mercato del bene, si determinassero le indennità di espropriazione e di occupazione a lui spettanti.

Il comune di Alcamo, citato per l'udienza del 26.2.2008, si è costituito in giudizio il 27.2.2008, sostenendo l'equità dell'indennità offerta e l'applicabilità dell'art. 2, comma 89, legge 24.12.2007 n. 244.

Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza del 19.12.2012, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La domanda è ammissibile e fondata.

Dalla documentazione prodotta si evince che il fabbricato appartenente al Vallone è stato occupato in data 29.12.2004, a seguito dell'ordinanza di occupazione temporanea e d'urgenza del 24.11.2004, e che è stato poi espropriato - con provvedimento del 25.5.2007, notificato il 4.7.2007 - senza che venisse mai determinata l'indennità definitiva di espropriazione.

A seguito della sentenza n. 67 del 22.2.90, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 19 della legge n. 865/1971, così come modificato dall'art. 14 della legge n. 10/1977, gli aventi diritto, dopo l'avvenuta espropriazione, hanno la possibilità di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge stessa.

L'azione, in tal caso, si configura come domanda di accertamento della giusta indennità, il cui presupposto è costituito dal decreto di espropriazione (cfr. Cass. Sez. Un. 1.2.2008 n. 2442).

L'immobile espropriato, necessario per i lavori di urbanizzazione primaria dell'area attrezzata per insediamenti produttivi in contrada Sasi, dichiarati di pubblica utilità con la delibera di giunta comunale n. 142 del 22.5.20, è stato provvisoriamente stimato nel 2005 dal comune con applicazione del criterio previsto dall'art. 5 bis del D.L. 332/92, convertito nella legge n. 359/1992.

Tale criterio, però, non è più utilizzabile, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 bis commi 1 e 2 della legge n. 359/92.

L'indennità di espropriazione va quindi determinata seguendo il criterio del valore venale del bene fissato dall'art. 39 della legge 25.6.1865 n. 2359, che è destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi di espropriazione, salvo che un'apposita norma provveda diversamente (cfr. Cass. 21.6.2010 n. 14939).

Non può invece farsi riferimento ai più articolati criteri di cui all'art. 2, comma 89, della legge 24.12.2007 n. 244 - che sono stati introdotti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, come modifica dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - come richiesto dal convenuto.

Anche a prescindere dal dato fondamentale che, nella fattispecie, l'espropriazione è intervenuta prima di tale novella legislativa, va infatti evidenziato che i criteri in questione si applicano solo alle procedure espropriative soggette al predetto T.U., cioè a quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo il 30 giugno 2003, data della sua entrata in vigore, mentre, nel caso in esame, tale dichiarazione è intervenuta il 22.5.2002.

Il c.t.u. arch. Acanfora ha accertato che il valore venale del fabbricato al tempo dell'espropriazione era di € 37.000,00.

Premesso che l'immobile, ormai demolito, era ubicato all'esterno del centro urbano ed era stato realizzato a seguito di licenza di costruzione rilasciata il 22.12.1958, che autorizzava l'edificazione di una casa rurale ad uso abitazione, il c.t.u., attraverso l'esame delle fotografie ritraenti il fabbricato, ne ha accertato le scadenti condizioni e ha verificato che, in realtà, lo stesso possedeva caratteristiche corrispondenti ad un rustico adibito alla custodia di attrezzi agricoli per la coltivazione del terreno di pertinenza (ivi in effetti rinvenuti, come emerso da una delle fotografie allegate alla relazione di consulenza).

Il c.t.u. è quindi pervenuto ad una valutazione di € 400,00/mq., pari al costo di costruzione di un manufatto con le stesse caratteristiche, per una superficie di mq. 91,00 che è quella indicata nel decreto di determinazione dell'indennità provvisoria e nel provvedimento di espropriazione.

Tale stima, fondata su dati obiettivi ed adeguatamente motivata, appare congrua e condivisibile.

Del resto, il metodo della stima sintetica comparativa, invocato dall'attore in comparsa conclusionale per pervenire ad una valutazione più elevata dell'immobile, non può invece in concreto adottarsi, nel caso in esame, perché, come spiegato dal c.t.u., non si rinvennero sul mercato locale fabbricati, aventi le stesse caratteristiche di quello espropriato, con i quali effettuare una comparazione.

L'indennità di espropriazione va dunque determinata in € 37.000,00.

L'indennità dovuta per l'occupazione legittima va determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione.

Poiché il periodo da considerare va dal 29.12.2004, data di immissione in possesso, fino al 25.5.2005, data del decreto di espropriazione, l'occupazione si è protratta per 877 giorni.

La relativa indennità ammonta dunque ad € 2.222,53, considerato il tasso legale del 2,50 % vigente all'epoca.

Al comune convenuto va dunque ordinato di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già versato per le stesse causali, le indennità come sopra determinate, maggiorate degli interessi legali sino alla data del deposito (l'indennità di esproprio con la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento ablatorio e quella di occupazione con decorrenza dalla scadenza delle singole annualità).
 In base al criterio della soccombenza, il comune di Alcamo va condannato alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, sostenuto dall'attore.

P.Q.M.

La Corte, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunziando, determina l'indennità di espropriazione, in favore di Vallone Mario, in € 37.000,00 e quella di occupazione temporanea, in favore del medesimo, in € 2.222,53.


Ordina al comune di Alcamo di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le superiori somme, detratto quanto già versato per gli stessi titoli, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione.

Condanna il comune anzidetto alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in complessivi € 4.852,50, di cui € 352,50 per spese, oltre IVAFE e CPA come per legge se dovute.


Pone a carico del comune di Alcamo le spese della consulenza d'ufficio.

Palermo 3.4.2013


Il Consigliere est.



Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa



Depositato nella cancelleria della 1^a Sezione Civile
della Corte il 12 GIU, 2013

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Achille Pirire


nell'interesse di Vellone Mauro



Palermo, li 26 GIU 2013

IL CANCELLIERE

Plo Per autentica. Palermo, li 26 GIU 2013



Il Cancelliere

PAGATE EURO 12,41

Palermo, 26 GIU 2013

Il Cancelliere

TRAPANI

UFFICIO
GIUDIZIARI

Relata di notifica

Ad istanza del sig. Vallone Mario rappresentato e difeso dall'Avvocato Achille Piritore io sottoscritto Aiutante UNEP addetto presso il Tribunale di Trapani, ho notificato la sentenza che precede

Al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore per la carica domiciliato presso il palazzo comunale di Alcamo sito nella Piazza Ciullo ivi facendo consegna di copia conforme all'originale a

mani delle sig. re Ence

Abete, impiegato in
edilizia

Alcamo, 28/10/13

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Gentile L. Silvana